Convenzione tra Italia e Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (1)

a cura di Piergiorgio Valente (*)

Stipula	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Effetti
24.2.1982	Legge 18.12.1984, n. 974 (GU 29.1.1985, n. 24)	3.7.1985 (GU 20.6.1985, n. 144)	Periodo di imposta che inizia il (o successiva- mente al) 1.1.1986

Articolo	Contenuto	
Art. 1 Soggetti	La Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.	
Art. 2 Imposte considerate	La Convenzione si applica: alle imposte sul reddito e sul patrimonio (inclusi i contributi prelevati in Jugoslavia ad eccezione dei contributi per la sicurezza sociale) prelevate in uno Stato contraente, in una sua suddivisione politica o amministrativa o in un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio (comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari e le imposte sui plusvalori).	
	Per la Jugoslavia la Convenzione si applica a: imposta e contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato; imposta e contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato; imposta e contributi sul reddito personale derivante dall'attività agricola; imposta e contributi sul reddito personale derivanti da attività indipendenti aventi o no carattere economico; imposta e contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici; imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali; imposta sul patrimonio; imposta sul patrimonio; imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un'attività in comune; imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attività di investimento; imposta sui redditi delle persone straniere derivanti da attività di trasporto di passeggeri e merci. Per l'Italia la Convenzione si applica a: IRPEF, IRPEG e ILOR. È prevista l'applicazione della Convenzione ad imposte future di natura identica/sostanzialmente analoga in aggiunta o in sostituzione delle attuali.	

^(*) Ha collaborato la Dr.ssa Silvia Sardi.

⁽¹⁾ La Convenzione si applica alla Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro), alla Slovenia e alla Croazia.

ITALIA-JUGOSLAVIA

Articolo	Contenuto
Art. 3 Definizioni generali	«Jugoslavia» comprende la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. «Italia» com prende la Repubblica italiana.
	«Nazionali» designa i cittadini e le persone fisiche che si trovano in tale posizione in virti della legislazione di ciascuno Stato.
	«Persona» comprende: - per la Jugoslavia: persone fisiche e persone giuridiche; - per l'Italia: persone fisiche, società e ogni altra associazione di persone.
	 «Società» designa: per la Jugoslavia: le organizzazioni di lavoro associato (organization of associated la bour) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione; per l'Italia: qualsiasi persona giuridica e qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione.
	Definizione di «impresa di uno Stato contraente», di «impresa dell'altro Stato contraente», di «traffico internazionale».
	Le «autorità competenti» sono così designate: - per la Jugoslavia: il Segretario federale per le finanze (o il suo rappresentante autoriz zato); - per l'Italia: il Ministero delle finanze.
Art. 4 Domicilio fiscale	L'espressione «residente di uno Stato contraente» indica ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso, a motivo: del suo domicilio; della sua residenza; della sede della sua direzione; di ogni altro criterio di natura analoga.
	Quando una persona è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in base ai seguenti criteri: a) una persona fisica è residente nello Stato ove dispone di un'abitazione permanente; altrimenti: - se ne dispone in entrambi, è residente nello Stato ove ha il centro degli interessi vitali - se lo Stato ove è il centro degli interessi vitali non è determinabile, è residente nello
	Stato ove soggiorna abitualmente; - se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, è residente nello Stato del quale ha la nazionalità; - se ha la nazionalità di entrambi gli Stati, la questione è risolta in base al comune ac cordo degli Stati; b)un soggetto diverso da persona fisica è residente nello Stato in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.
Art. 5 Stabile organizzazione	L'espressione «stabile organizzazione» (S.O.) designa una sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita (in tutto o in parte) la sua attività. L'espressione S.O. comprende: - una sede di direzione; - una succursale; - un ufficio; - un'officina; - un laboratorio;

Articolo	Contenuto
(segue art. 5)	- una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; - un cantiere di costruzione o di montaggio (solamente se oltrepassa i dodici mesi). Non si considera che vi sia una S.O. se: a) si fa uso di un'installazione o di un magazzino ai soli fini di: - deposito; - esposizione; - consegna di merci appartenenti all'impresa; - trasformazione da parte di altre imprese di merci appartenenti all'impresa; b) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scien tifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. Si ha presunzione di S.O. se una persona: - agisce per conto di un'impresa; - ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa. Non si ha presunzione di S.O. se l'impresa esercita la propria attività per mezzo di un me diatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario (indipendente). Il controllo di/da parte di una società residente dell'altro Stato contraente non costituisce
Art. 6 Redditi immobiliari	di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una S.O dell'altra. Imponibilità nello Stato in cui è situato l'immobile.
Art. 7 Utili delle imprese	Imponibilità nello Stato di residenza dell'impresa. Se l'impresa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una S.O. si ha imponibilità nello Stato della S.O. Sono attribuiti a detta S.O. gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe in piena indipendenza. Sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla S.O., compre se le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sostenute sia nello Stato in
	cui è situata la S.O., sia altrove. Gli utili della S.O. sono determinati in base ai libri contabili tenuti dalla S.O. Qualor detti libri non costituiscano una base adeguata ai fini della determinazione degli utili gli utili stessi possono essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'im presa. Tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforma i principi contenuti nel presente articolo. L'acquisto di merci per l'impresa da parte della S.O. non comporta l'attribuzione all S.O. di un utile.
	Gli utili attribuibili ad una S.O. sono determinati con lo stesso metodo ogni anno.
	Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un residente ita

ITALIA-JUGOSLAVIA

Articolo	Contenuto
(segue art. 7)	liano in Jugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un'attività in comune con un'impresa jugoslava.
	Non sono modificate le disposizioni degli altri articoli della Convenzione qualora i reddit includano elementi trattati separatamente in altri articoli.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea	Imponibilità nello Stato di direzione effettiva dell'impresa.
Art. 9 Imprese associate	Gli utili ricavati da imprese associate situate in Stati diversi possono essere tassati anche per la parte che sarebbe maturata in assenza dei vincoli finanziari ed economici tra le imprese associate.
Art. 10	Principio generale: imponibilità nello Stato del percettore.
Dividendi	Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma la ritenuta non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
	Principio di attrazione della S.O. se la partecipazione cui si ricollega il dividendo pagato effettivamente connessa con tale S.O. (o base fissa).
Art. 11 Interessi	Principio generale: imponibilità nello Stato del percettore.
	Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma la ritenuta non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
	Vige il principio di attrazione della S.O.
	Se il debitore ha una S.O in uno Stato e il debito è stato contratto per tale S.O. e gli interessi sono a carico della S.O., gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la S.O.
	Si presume che gli interessi provengano da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
	Nel caso gli interessi pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di partico- lari relazioni tra il debitore e il creditore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni dell'articolo si applicano soltanto alla parte pagata nei limiti del valore di mercato. L'eccedenza è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente.
Art. 12 ·	Principio generale: imponibilità nello Stato del percettore.
Canoni	Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma la ritenuta non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
	Vige il principio di attrazione della S.O.

Articolo	Contenuto
(segue art. 12)	Nel caso in cui i canoni siano fissati in misura superiore a quella normale, in forza di particolari relazioni tra i due soggetti (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni dell'art. 12 si applicano soltanto alla parte pagata nei limiti del valore di mercato. L'eccedenza è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente.
Art. 13 Utili di capitale	Utili provenienti dalla alienazione di: - beni immobili: sono tassati nello Stato ove è sito l'immobile; - beni mobili di proprietà aziendale di una S.O. e beni mobili appartenenti ad una base fissa per l'esercizio di una libera professione compresi gli utili provenienti dall'alienazione della S.O. (o base fissa): sono tassati nello Stato della S.O. (o base fissa); - navi, aeromobili e beni mobili ad essi relativi: sono tassati nello Stato in cui è situata la sede di effettiva direzione dell'impresa; - beni diversi: sono tassati nello Stato ove risiede l'alienante.
Art. 14 Professioni indipendenti	Imponibilità nello Stato di residenza del percettore. Se tale residente dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività e se il soggiorno supera i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale, i relativi redditi saranno imponibili nello Stato ove si trova la base fissa nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. L'espressione «libera professione» comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato	Imponibilità nello Stato di residenza del percettore. Nel caso di svolgimento dell'attività nell'altro Stato, si ha imponibilità in detto altro Stato. Se il soggiorno non supera i 183 giorni, se il datore di lavoro non è residente, se l'onere non è sostenuto da una S.O., si ha imponibilità nello Stato di residenza.
Art. 16 Compensi per incarichi nell'ambito di Consigli di amministrazione di esercizi in comune e gettoni di presenza	Imponibilità in Italia dei compensi ricevuti dal residente jugoslavo come membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale di una società italiana. Imponibilità in Jugoslavia dei compensi ricevuti da un residente italiano come membro del Consiglio di amministrazione di un esercizio in comune di una società residente in Jugoslavia.
Art. 17 Artisti e sportivi	Imponibilità nello Stato ove vengono esercitate le prestazioni.
Art. 18 Pensioni	Imponibilità nello Stato di residenza del beneficiario.

ITALIA-JUGOSLAVIA

Articolo	Contenuto
Art. 19 Studenti	Non imponibilità nello Stato in cui soggiornano se le somme provengono da fonti situate al di fuori dello Stato in cui soggiornano.
Art. 20 Professori	Esenzione nello Stato in cui viene svolta l'attività se il soggiorno è inferiore a due anni.
Art. 21 Altri redditi	Imponibilità nello Stato di residenza del beneficiario. Riserva della S.O. (o base fissa).
Art. 22 Patrimonio	Patrimonio costituito da: - beni immobili: imponibilità nello Stato ove i beni sono siti; - beni mobili (appartenenti ad una S.O. di un'impresa o ad una base fissa per l'esercizio di una professione indipendente): imponibilità nello Stato della S.O. (o base fissa); - navi, aeromobili (e beni mobili relativi) utilizzati nel traffico internazionale o destinati alla navigazione interna: imponibilità nello Stato della sede della direzione effettiva dell'impresa; - altri elementi del patrimonio: imponibilità nello Stato di residenza.
Art. 23 Metodo per evitare la doppia imposizione	In caso di doppia tassazione di un medesimo reddito: a) la Jugoslavia concede: - per i dividendi, gli interessi e le royalty la deduzione dall'imposta dell'imposta pagata in Italia; - per gli altri redditi l'esenzione da imposte. b) l'Italia concede la deduzione dall'imposta dell'imposta sui redditi pagata in Jugoslavia (non eccedente la quota di imposta italiana attribuibile a tali redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo). Se un residente dell'Italia riceve utili in Jugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad un esercizio in comune con un'impresa jugoslava, l'Italia deve concedere un credito d'imposta sull'imposta italiana non eccedente il 25%.
Art. 24 Non discriminazione	I «nazionali» di uno Stato non sono assoggettati nell'altro Stato ad imposizione (od obbligo) diverso e più oneroso di quello cui sono assoggettati i «nazionali» dell'altro Stato nella stessa situazione.
Art. 25 Procedura amichevole	Possibilità per il contribuente di adire l'autorità fiscale competente in caso di imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. Amichevole composizione tra autorità.
Art. 26 Scambio di informazioni	Scambio di informazioni tra le autorità ai fini di applicare le disposizioni della Convenzione. Segretezza delle informazioni.
Art. 27 Funzionari diplomatici e consolari	I privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari (in virtù di norme di diritto internazionale) restano impregiudicati.
Art. 28 Entrata in vigore	La Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 29 Denuncia	La Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.